



Cremona

COMUNE DI CREMONA

Settore Politiche Sociali

**Convenzione per la realizzazione della co-progettazione del sistema cittadino di accoglienza e integrazione denominato "Rete SAI Cremona" Adulti Categoria ordinari
PROG-528-PR-4 - CUP D11H25000160001**

Tra il COMUNE DI CREMONA – C.F. 00297960197 – con sede in Cremona – Piazza del Comune n. 8 - di seguito indicato come "Comune", nella persona del Direttore del Settore Politiche Sociali Dott.ssa Eugenia Grossi, autorizzata ad impegnare legalmente e formalmente l'Amministrazione che rappresenta

e

l'ATI composta da SOCIETA' COOPETATIVA SOCIALE NAZARETH IMPRESA SOCIALE e composta da MESTIERI LOMBARDIA CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SCS - SENTIERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS e SERVIZI PER L'ACCOGLIENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, con capogruppo mandataria Società Cooperativa Sociale Nazareth con sede in Via del Sale 40/e – Cremona, in persona del legale rappresentante

e

Arci Porto Sicuro Società Cooperativa Sociale con sede in Viale repubblica 24D – Crema, in persona del legale rappresentante

si stipula e si conviene quanto segue:

Premesso che:

- con Deliberazione di Giunta comunale n. 188 del 16.07.2025 è stato approvato l'atto di indirizzo in merito alla richiesta al Ministero dell'Interno di prosecuzione per il triennio 2026-2028 dei progetti di seconda accoglienza Adulti Categoria Ordinari e Minori Stranieri Non Accompagnati, in scadenza il 31.12.2025.

- con Deliberazione di Giunta comunale n. 266 del 15.10.2025 si approvava l'Atto di indirizzo relativamente all'indizione di una procedura di coprogettazione del servizio di presa in carico di minori stranieri non accompagnati e neo maggiorenni nonché adulti categoria ordinaria del progetto rete SAI - Periodo: 01/01/2026 – 31/12/2028."

- con Determinazione dirigenziale n. 2280/2025 si procedeva all'indizione di una procedura di coprogettazione relativa al servizio di presa in carico di adulti categoria ordinaria del progetto rete SAI - Periodo: 01/04/2026 – 31/12/2028. e all'Approvazione dell'avviso".

- L' Avviso è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line dal 02/12/2025 al 09/01/2026 ed è stato registrato al cronologico N° 2025 / 3410.. L'avviso sopra citato prevede una procedura aperta e che le istanze interessate alla coprogettazione relativamente al servizio di presa in carico di adulti categoria ordinaria del progetto rete SAI - Periodo: 01/04/2026 - 31/12/2028, saranno valutate da apposita Commissione con finalità di valutazione nominata con Determinazione Dirigenziale.

- Come da dichiarazione dell'ufficio protocollo risultano pervenute due istanze preliminari presentata da: - Società Cooperativa Sociale Nazareth come capogruppo ATI prot. 2366/2026; - Arci Porto Sicuro Società Cooperativa Sociale prot. 2380/2026.
- con Determinazione dirigenziale n. 110/2026 veniva nominata la commissione giudicatrice.
- Con determinazione dirigenziale n. 275/2026 si prendeva atto e approvava il verbale di valutazione della Commissione nominata per l'espletamento delle procedure previste dall'Avviso pubblico per l'individuazione di un soggetto del terzo settore relativa al servizio di presa in carico di adulti categoria ordinaria del progetto rete SAI - Periodo: 01/04/2026 - 31/12/2028, e si ammetteva alla fase della procedura di co-progettazione Società Cooperativa Sociale Nazareth come capogruppo ATI e Arci Porto Sicuro Società Cooperativa Sociale.
- con Determinazione Dirigenziale n. 771 del 30/04/2026 sono stati approvati il Progetto unitario (Allegato A) con il relativo Piano economico (Allegato B) esito del percorso di co-progettazione (la documentazione prodotta e attestante l'iter procedurale è conservata agli atti presso gli uffici del Settore Politiche Sociali del Comune di Cremona), lo schema di convenzione (Allegato C);
- con il medesimo provvedimento è stata approvata la spesa complessiva pari a € 3.231.000,00.

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – PREMESSE

Tutto quanto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art.2 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha per oggetto la realizzazione di un sistema di partenariato finalizzato alla realizzazione del sistema cittadino di accoglienza e integrazione degli adulti categoria ordinaria del progetto rete SAI secondo le modalità indicate nel Progetto unitario (Allegato A) e il piano economico (Allegato B), allegati parti integranti della presente convenzione approvata con Determinazione Dirigenziale n. 771 del 30/04/2026.

Art.3 – DURATA

Il Progetto oggetto della presente convenzione (All. A) ha durata a far tempo dal 1° maggio 2026 sino al 31 dicembre 2028. È prevista la possibilità di prosecuzione della durata della convenzione per un periodo di ulteriori 12 mesi. La durata della coprogettazione potrà essere incrementata in corso di svolgimento qualora l'accesso ad altre fonti di finanziamento consenta ulteriori sviluppi temporali del progetto.

Art. 4 – FINALITA' E AZIONI

Le finalità, gli obiettivi, le attività progettuali e gli strumenti operativi sono quelli indicati nel Progetto unitario, allegato quale parte integrante della presente convenzione (All. A) approvata con Determinazione Dirigenziale n. 771 del 30/04/2026.

Art. 5 - IMPEGNI DEI PARTNER

I Partner si impegnano ad attivare tutte le forme di collaborazione reciproca nel comune intento di addivenire alla piena, positiva e integrale attuazione del Progetto unitario, concordando modalità, tempistiche e tutto quanto connesso alla realizzazione di tutte le attività/azioni prefissate sulla base dei contenuti concordati nel Progetto unitario (Allegato A) e nell'ambito delle decisioni stabilite nei diversi organismi di governance, di cui al successivo articolo, che si riuniranno periodicamente, nel corso dell'intero sviluppo progettuale nei modi e nelle forme stabilite.

I Partner si impegnano ad attuare il Progetto secondo le modalità indicate nell'allegato A, parte integrante della presente convenzione, realizzando le azioni progettuali a loro riferite come specificato nel Progetto unitario. Ogni eventuale modifica al Progetto unitario approvato dovrà essere concordata tra le parti e approvata, secondo le modalità previste, dal Comune di Cremona.

I Partner agiscono in totale autonomia finanziaria, con piena responsabilità in ordine alla perfetta esecuzione delle attività di propria competenza, ferma restando la responsabilità solidale di tutti gli altri soggetti facenti parte del partenariato.

I Partner si impegnano a garantire piena collaborazione nell'attuazione di tutte le attività finalizzate ai controlli e alle verifiche necessarie al fine della corretta realizzazione del Progetto, attraverso il monitoraggio tecnico e contabile.

Indipendentemente dal ruolo svolto, i Partner, ognuno per quanto di singola spettanza in esecuzione e nel rispetto di quanto delineato dal Progetto, si impegnano a:

- 1) mantenere i requisiti di eleggibilità, nonché a comunicare al Comune di Cremona ogni variazione in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione;

- 2) realizzare con diligenza, ognuno per quanto di propria competenza, la quota parte delle attività che il Progetto affida ai singoli soggetti e, più in generale, adempiere alle obbligazioni derivanti dalla presente convenzione con la diligenza qualificata di cui all'art. 1176 c.c.;

- 3) tenere una contabilità separata delle risorse loro assegnate;

- 4) rendicontare le spese effettuate in conformità alle tempistiche ed alle modalità di cui alla presente convenzione;

- 5) conservare in originale tutta la documentazione inerente e/o connessa alla realizzazione del Progetto, archiviandola in modo ordinato per agevolare le attività di verifica da parte dei soggetti competenti;

- 6) comunicare tutti i dati relativi al pagamento con indicazione degli istituti di credito e il Codice Iban riferito agli Enti del raggruppamento nel rispetto degli obblighi in materia di tracciabilità dei pagamenti previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136.

Art. 6 - STRUTTURA ORGANIZZATIVA E DI GOVERNANCE

La governance di Progetto sarà realizzata nei modi e nei tempi previsti dal Progetto unitario (ALLEGATO A parte integrante della presente convenzione), prevedendo i seguenti organismi: tavolo di coprogettazione, cabina di regia, tavolo tecnico di monitoraggio.

Il modello di governance sarà sviluppato su 3 livelli:

TAVOLO DI COPROGETTAZIONE: organo principale di confronto, per il monitoraggio generale dell'attuazione del Progetto Unitario e per la discussione di eventuali modifiche;

CABINA DI REGIA: ruolo di indirizzo strategico con funzioni di analisi dei dati consolidati, definizione degli indirizzi strategici annuali, gestione di criticità di alto livello;

TAVOLO TECNICO di MONITORAGGIO: si occupa della gestione corrente del progetto, con funzioni di monitoraggio puntuale dell'andamento progettuale e finanziario, coordinamento operativo, risoluzione di problematiche gestionali e adeguamento delle azioni.

Art. 7 - RIAPERTURA DEL TAVOLO DI CO-PROGETTAZIONE

Il Comune e i partner condividono la possibilità di riprendere in qualsiasi momento di chiedere al partner la ripresa del Tavolo di coprogettazione per procedere all'integrazione e alla diversificazione delle tipologie di attività, alla luce di modifiche/integrazioni o dell'emergere di nuovi bisogni, nel limite del 30% del valore economico complessivo della co-progettazione originariamente previsto. È, in ogni caso, prevista almeno un'apertura annuale del Tavolo di co-progettazione per la definizione del piano operativo ed economico annuale.

Art. 8 – REFERENTI DEL PROGETTO

Ciascun Partner si impegna ad individuare il proprio referente per la realizzazione del Progetto, e a comunicarlo prontamente al Comune che, a sua volta, individuerà il proprio referente progettuale.

Art. 9 – RISORSE ECONOMICHE

Il quadro delle risorse economiche è articolato all'interno del piano economico (All. B parte integrante della presente convenzione). Il Comune si riserva di ampliare o integrare i servizi e gli interventi nelle aree di coprogettazione fermo restando che il costo di tali ampliamenti e integrazioni non potrà comunque superare il 30% del valore economico complessivo della coprogettazione origina.

Art. 10 – MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

L'erogazione del contributo avverrà mediante un acconto iniziale in misura pari al 40% del contributo riconosciuto su base annua. Il Comune di Cremona si riserva la possibilità di procedere all'erogazione di un ulteriore acconto pari al 40% del contributo riconosciuto su base annua in relazione all'acquisizione di adeguata rendicontazione dell'acconto iniziale. Il saldo pari al 20% del contributo riconosciuto su base annua potrà essere liquidato esclusivamente a seguito dell'avvenuta acquisizione dell'intera rendicontazione annuale.

È fatta salva, comunque, la possibilità per il Comune di Cremona di richiedere ai Partner ogni ulteriore informazione tecnica e contabile utile alla comprensione delle attività effettivamente rese.

Il Partner si obbliga ad esibire la documentazione richiesta. Il pagamento dell'ultima nota di debito/fattura (fuori campo IVA ai sensi art. 2, comma 3, lettera a) del DPR 633/72) elettronica avverrà previa ultimazione delle attività di rendicontazione e di verifica finale sul Progetto. Le note di debito/fattura (fuori campo IVA ai sensi art. 2, comma 3, lettera a) del DPR 633/72) elettroniche dovranno essere intestate e consegnate a: Comune di Cremona.

Ciascuna nota di debito/fattura (fuori campo IVA ai sensi art. 2, comma 3, lettera a) del DPR 633/72) dovrà essere emessa in formato elettronico e riportare la dicitura "somme escluse dal campo di applicazione IVA ai sensi dell'art.2, comma 3 lettera a) del DPR 633/72, in quanto trattasi di erogazioni di denaro messo a disposizione per realizzare programmi e finalità a carattere generale e compensare i relativi costi".

Ciascuna nota di debito elettronica/fattura (fuori campo IVA ai sensi art. 2, comma 3, lettera a) del DPR 633/72), oltre a quanto previsto dall'art. 21 del D.P.R. 633/72, dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi: oggetto della convenzione; numero CUP; numero CIG; data della convenzione stipulata; riferimento della determinazione dirigenziale di approvazione della spesa (D.D. n. _____ del _____); importo complessivo; periodo di competenza; tutti i dati relativi al pagamento (dovrà essere indicato l'istituto di credito e il Codice Iban riferito all'Ente che emette la nota/fattura) nel rispetto degli obblighi in materia di tracciabilità dei pagamenti previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136; ogni altra indicazione utile.

Le note di debito/fattura (fuori campo IVA ai sensi art. 2, comma 3, lettera a) del DPR 633/72) dovranno essere emesse da ciascun ETS per la parte di propria competenza come da dichiarazione dell'Ente capofila del raggruppamento sottoscritta da tutti gli ETS partner ed in linea con quanto definito nel piano finanziario (All. B parte integrante della presente convenzione).

Gli impegni di spesa, a titoli di trasferimenti a istituzioni sociali private, verranno assunti in favore degli enti capofila dei raggruppamenti formalizzati.

Art. 11 – MONITORAGGIO, VALUTAZIONE, CONTROLLO E DIVULGAZIONE

Il Progetto è sottoposto ad una costante azione di monitoraggio e alla valutazione dei risultati attesi attraverso specifici indicatori di processo. I Partner collaborano alla governance del Progetto, nei modi e nei tempi identificati nel Progetto unitario (All. A parte integrante della presente convenzione) e come definito all'articolo 6 – Struttura organizzativa e di governance della presente convenzione.

I Partner si impegnano a mettere a disposizione il materiale inerente al Progetto per una divulgazione congiunta. Ogni forma di pubblicizzazione relativa al Progetto dovrà seguire il format definito in relazione all'identità visiva degli specifici canali di finanziamento e condivisa dall'intero partenariato

Art. 12 – RENDICONTAZIONE

I Partner si impegnano a rendicontare le spese sostenute inviando la documentazione al Comune di Cremona secondo i tempi e le modalità previste ed in coerenza con le disposizioni dell'eventuale ente finanziatore (es. manuale unico di rendicontazione SAI).

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare, tramite proprio personale o Ente appositamente incaricato, tutti i controlli e le verifiche ritenute necessarie al fine di una corretta realizzazione del Progetto. Verrà rimborsato quanto effettivamente rendicontato e riconosciuto e non saranno ammesse spese che non siano strettamente correlate al progetto.

La gestione complessiva delle attività è soggetta al rispetto di specifici vincoli di ammissibilità delle spese e obblighi rendicontativi con le modalità e le tempistiche definite dal manuale di rendicontazione attualmente in vigore e successivi aggiornamenti. Il rendiconto delle spese sostenute per il progetto eventualmente finanziato, deve essere pertanto presentato nel rispetto delle regole indicate nel suddetto Manuale.

Art. 13 – ASSICURAZIONE

I Partner si obbligano, ove già non sussista una polizza, a stipulare specifica assicurazione R.C. comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCT) con esclusivo riferimento alle azioni progettuali di propria competenza, con un numero di sinistro illimitato e con validità non inferiore alla durata del Progetto a copertura dei seguenti rischi:

- infortuni subiti dai soggetti partecipanti alle iniziative nei luoghi di realizzazione del Progetto;
- danni arrecati dai soggetti partecipanti all'iniziativa, a terzi, durante l'espletamento delle attività oggetto della convenzione;
- danni arrecati ai beni e arredi di proprietà del Partner. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, i Partner potranno dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica.

In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri. Copia della polizza dovrà essere prodotta al Comune di Cremona.

Art. 14 – RESPONSABILITA'

Il Partner è responsabile nei confronti dell'Amministrazione dell'esatto adempimento delle attività oggetto della presente convenzione di specifica competenza come declinato nel Progetto unitario (All. A parte integrante alla presente convenzione). È altresì responsabile nei confronti dell'Amministrazione e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del Progetto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e consulenti.

È fatto obbligo al Partner di mantenere l'Amministrazione Comunale sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

Art. 15- INADEMPIENZE

In caso di negligenze o inadempienze riguardanti i contenuti della presente convenzione il Comune di Cremona, si riserva la facoltà di adottare gli interventi più appropriati al fine di rimuovere/superare le problematiche emerse.

Art. 16 – RISOLUZIONE

Salvi i casi di risoluzione per inadempimento previsti dalla Legge, il Comune di Cremona ha facoltà di risolvere la convenzione di diritto nei confronti di uno o più Partner, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. e salvo ogni rivalsa per danni e nei seguenti casi: a) qualora il Partner interrompa le attività senza giustificazioni; b) violazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro, ovvero grave inosservanza delle disposizioni in materia di assolvimento degli oneri retributivi, previdenziali, assicurativi e similari; c) nel caso in cui le transazioni finanziarie relative alla medesima siano eseguite senza avvalersi di banche o di Poste italiane S.p.A., così come previsto dall'art.3, comma 8, Legge 136/2010; d) la presente convenzione, inoltre, verrà risolta di diritto e con effetto immediato nel caso in cui a seguito dei controlli effettuati con gli Organi competenti ex art 38, risultino dichiarazioni mendaci.

La risoluzione della convenzione è notificata al Partner a mezzo PEC.

Art. 17 – FALLIMENTO DELLE ORGANIZZAZIONI PARTNER

La convenzione potrà essere risolta nei confronti del Partner in stato di fallimento, ai sensi dell'art. 81 comma 2 R.D. 16 marzo 1942 n. 267.

Art. 18 – DIVIETO DI CESSIONE

È vietata la cessione della convenzione sia totale che parziale. È ammessa la cessione dei crediti.

Art. 19 – MODIFICA ASSETTI

I Partner sono tenuti a comunicare tempestivamente all'Amministrazione Comunale ogni modificazione intervenuta nella propria struttura e negli organismi tecnici amministrativi.

Art. 20 – OSSERVANZA LEGGI E DECRETI

I Partner si impegnano all'osservanza di tutte le leggi, i decreti e i regolamenti vigenti o emanati anche in corso della presente Convenzione da Autorità competenti e a sollevare l'Amministrazione da ogni responsabilità derivante dall'inosservanza delle stesse. Ogni Partner si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13.8.2010 n. 136.

Art. 21 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Tutti i Partner dichiarano di conoscere gli obblighi previsti dal Regolamento generale per la protezione dei dati (GDPR) a carico del personale responsabile del trattamento, delle persone autorizzate al trattamento e degli eventuali Sub-Responsabili, e si obbliga a rispettarli. Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile della presente convenzione con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi. I Partner sono tenuti ad osservare, nell'espletamento delle attività progettuali il Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 "regolamento generale sulla protezione dei dati" (d'ora in avanti GDPR), e il D.Lgs.196/2003 "codice in materia di protezione dei dati personali" così come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101, nonché tutte le altre disposizioni connesse emanate anche dall'Autorità Garante per la privacy. Ai sensi dell'art. 28 del GDPR i Partner capofila dei singoli raggruppamenti assumono la qualità di Responsabile del trattamento dei dati personali.

Art. 22 - SPESE CONTRATTUALI E REGISTRAZIONE

Tutte le spese e tasse inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico dei Partner. La presente convenzione è sottoposta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Art. 23 - FORO COMPETENTE

Tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza della presente convenzione saranno preferibilmente definite in via amministrativa. In subordine il Foro competente è il Tribunale di Cremona.

Letto, confermato e sottoscritto

Per IL COMUNE DI CREMONA

Per L'ATI

Per Arci Porto Sicuro
